



FAQ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO ED AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 5B SERRE ‘800 - SERRAMENTI, TENDE, MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAZZINO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.
Padova. CIG 6703753FF7 - C.U.P. C92C14000310007.

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 6 (Aggiornamento alla data del 14/06/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
quesito 1: in riferimento alla polizza chiediamo se è accettata nel seguente modo: polizza assicurativa in digitale stampata in cartaceo e messa su supporto informatico cd firmata digitalmente sia dal fidejussore che dal garante con la dichiarazione dei poteri di firma quindi non sarà autenticata da un notaio	Ai sensi dell'art. 11.4, pag. 7 del disciplinare di gara per <i>“le polizze provvisorie rilasciate con firma digitale occorre la produzione del documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 82/2005, su cd rom, ed in aggiunta, la produzione di copia, su supporto cartaceo, della polizza generata informaticamente, ai sensi dell'art. 23, del D. L.vo n. 82/2005, in copia autentica che ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000. Relativamente alla dimostrazione dei poteri di firma del fideiussore trovano applicazione altresì le prescrizioni di cui al precedente comma 11.3.3 del presente paragrafo”</i>. Conseguentemente, il documento informatico contenente la polizza va firmato digitalmente dal fideiussore e, in aggiunta, va prodotta copia cartacea di detta polizza in copia autentica, nonché attestazione dei poteri di firma del fideiussore. L'Art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede la possibilità di sostituire l'autentica di copia con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

COMUNICAZIONE N. 7 (Aggiornamento alla data del 14/06/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Al punto 16.1 e 16.3.1 del disciplinare di gara si chiede l'apposizione di una marca da bollo per ogni foglio per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai modelli D, D-bis) e D-ter). Tuttavia trattandosi di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come recita lo stesso *D.P.R. 445 all'articolo 37 comma 1 <i>“Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.”</i> Tale disposizione è richiamata anche nel Parere n. 13 del 16.01.2008 PREC468/07 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che si riporta di seguito.	Si precisa che L'Unità Operativa di Coordinamento (UOC), istituita nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici (SCP), ha realizzato la prima raccolta semestrale dei pareri di interesse generale resi alle stazioni appaltanti per la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici. Il primo volume raccoglie e organizza alcuni pareri d'interesse generale resi alle stazioni appaltanti dall'Unità Operativa di Coordinamento (UOC) istituita con Protocollo d'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Itaca nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici (SCP). In detto volume del 2011 (e quindi successivo al parere citato da codesto operatore economico) si precisa che

Parere n. 13 del 16/01/2008

PREC468/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Statte – lavori di recupero e fruizione di un tratto dell'Acquedotto ipogeo del Triglio.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 30 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Statte ha rappresentato la controversia insorta con le imprese Cafiero Amaldo e SA.CO. s.r.l., partecipanti alla gara in esame, in qualità di mandatarie di due rispettive associazioni temporanee di imprese. Detti concorrenti hanno contestato la configurazione del bando di gara, sulla base di quanto di seguito riportato.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 363.809,27, categoria prevalente OG2, classifica I, per un importo di € 208.436,96 e categoria scorporabile e subappaltabile OS24, classifica I, per un importo di € 121.044,07.

A parere delle citate imprese, poiché il bando di gara non prevede l'obbligo di costituire una associazione temporanea di tipo verticale per la categoria a qualificazione obbligatoria OS24, in caso di aggiudicazione ad impresa in possesso di qualificazione nella categoria OG2, classifica I, ma priva della qualificazione nella categoria OS24, classifica I, l'aggiudicatario verrebbe a stipulare un contratto di appalto di valore complessivo superiore alla propria classifica.

In ordine alla predisposizione del bando di gara, la Stazione appaltante ha chiesto l'avviso dell'Autorità relativamente alla corretta modalità di calcolo degli importi delle singole categorie di lavorazione, dalla stessa effettuato al netto degli oneri di sicurezza.

Le citate imprese, inoltre, hanno contestato:

- la mancata esclusione di quei concorrenti che hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara sigillato con ceralacca: al contrario, il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, che la sigillatura fosse effettuata con nastro adesivo;
- la prescrizione di cui al disciplinare di gara di apporre la marca da bollo sull'istanza di partecipazione e sull'offerta economica.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 25/2001 l'Autorità ha chiarito che alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate (quale la OS24), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7

"Quesito: Nell'ambito di una procedura aperta, ristretta, negoziata per lavori, servizi o forniture l'offerta dei partecipanti deve essere in marca da bollo da euro 14,62? L'istanza di partecipazione con relative dichiarazioni è invece esente da bollo? Risposta: L'imposta di bollo è dovuta sia con riferimento all'offerta, sia per la presentazione della istanza di partecipazione".

Oggi il valore della marca bollo è aumentato rispetto a quanto previsto in detta precisazione per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, D.L. n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, il quale ha disposto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00". Resta fermo, invece, il principio ivi previsto, ovvero che l'imposta di bollo è dovuta sia con riferimento all'offerta, sia per la presentazione della istanza di partecipazione.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra riportato, si precisa che, ai sensi dell'art 2, Allegato "A", Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72, le offerte economiche presentate dai concorrenti in sede di gara sono soggette a imposta di bollo fin dall'origine in misura pari ad Euro 16,00 per ogni foglio, del pari dell'istanza di partecipazione alla gara.

Si sottolinea che l'art. 5, comma 1, lett. a) D.P.R. 642/1972 dispone che "Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata"; dunque la marca da bollo va apposta su ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su fogli formato A4, uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto. Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.

della legge 109/1994 e s.m., oggi articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione.

Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo degli importi delle singole categorie di lavorazione, si precisa che le stesse devono essere calcolate al lordo del costo della sicurezza, in quanto la somma degli importi delle singole lavorazioni deve dare l'importo totale dell'appalto, parametro sul quale si effettua la qualificazione dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999. Per quanto attiene ai criteri di computo dei costi della sicurezza delle singole lavorazioni di appalto, si rinvia agli indirizzi dettati in materia dall'Autorità con determinazione n. 4/2006.

In riferimento all'ulteriore contestazione relativa alla mancata esclusione di quelle imprese che hanno effettuato la sigillatura dei plichi con ceralacca, anziché con nastro adesivo, così come previsto, a pena di esclusione dal disciplinare di gara, si fa presente che la chiusura e la controfirma sui lembi di chiusura assolvono alla funzione di garantire la segretezza, l'identità e l'immodificabilità della documentazione e dell'offerta. Laddove le garanzie essenziali sulla segretezza del plico siano comunque assicurate, come ad esempio utilizzando la ceralacca, trova applicazione il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per l'aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un particolare interesse dell'amministrazione e sono tese a garantire la parità dei concorrenti.

Ne caso in esame, la sigillatura del plico con ceralacca, sistema idoneo a garantire la integrità e l'immodificabilità del contenuto del plico, non ha alterato la par condicio fra i concorrenti e pertanto è corretto l'operato della Commissione di gara che ha ritenuto di ammettere al procedimento di gara anche gli operatori economici che hanno utilizzato detta tipologia di chiusura del plico.

In ordine, infine, alla prescrizione concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione e sull'offerta economica, nel far presente che le problematiche di natura fiscale esulano dalla competenza normativamente attribuita all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si evidenzia, per quanto attiene all'istanza di partecipazione, che ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da bollo.



In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: - è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del d.Lgs. n. 163/2006 la previsione contenuta nel bando di gara relativa all'individuazione della categoria OS24 come scorporabile o subappaltabile; - non è conforme alla normativa di settore calcolare l'importo delle categorie di lavorazione al netto degli oneri di sicurezza - in applicazione del criterio teleologico, è conforme l'ammissione alla procedura di gara del concorrente che ha presentato il plico contenente la documentazione di gara, sigillato con la ceralacca anziché con il nastro adesivo. Il Consigliere Relatore: Guido Moutier Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 19.02.2008	
--	--

COMUNICAZIONE N. 8 (Aggiornamento alla data del 14/06/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. Secondo il disciplinare (Ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il Modello "D" è soggetto all'imposta di bollo, secondo il valore vigente, nella misura di una marca da bollo per ogni foglio (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il "foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata"; si applica, inoltre, la Risoluzione n. 451553 del 2 novembre 1988 del Ministero della Finanze che ha stabilito, tra l'altro, con riferimento ai fogli A4 impiegati dalle stampanti laser, che ciascun foglio deve essere compilato su una sola facciata per 25 righe), come vanno contate le righe; 2. In merito alla parte di lavori in OG2, essendo inferiore al 15%, può essere fatta una dichiarazione di subappalto dei lavori, e partecipare alla gara con attestazione SOA OG1 II + OS6 II.	1. Il concorrente può scegliere se redigere il documento in carta bollata oppure su appositi moduli continui. La carta bollata è filigranata, marginata e contiene 100 linee per foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; in ciascuna facciata ci sono quindi 25 righe. L'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzata. Il concorrente se decide di non utilizzare la carta bollata, dovrà pertanto impaginare il documento in modo da rispettare i criteri enunciati. La stazione appaltante ha messo appositamente a disposizione un modello in formato .word. Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta. 2. Per il subappalto di OG2 si veda la comunicazione n. 5. Relativamente alla seconda parte del quesito n. 2, si invita a consultare quanto previsto nella comunicazione n. 1

COMUNICAZIONE N. 9 (Aggiornamento alla data del 14/06/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
La ditta scrivente essendo in possesso della seguenti categorie e classifiche OG1 CLASS. IV BIS OG11 CLASS. I OS6 CLASS. II OS30 CLASS. I chiede	Si veda la comunicazione n. 5

4

di sapere se può partecipare alla gara in oggetto dichiarando di subappaltare il 100 % della categoria OG2.	
---	--

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enrico D'Este

